

1. Numero minimo di Stati membri da cui i cittadini devono provenire

Un terzo del numero complessivo di Stati membri rappresenterebbe un “numero significativo di Stati membri”, come richiede il trattato?

Un terzo (1/3) degli Stati membri (corrispondente al numero di nove - 9) non solo è «significativo», ma si potrebbe addirittura considerare «notevole» ai fini della disciplina del diritto di iniziativa dei cittadini europei.

In caso contrario, quale soglia sarebbe adeguata e perché?

Un numero “significativo” potrebbe anche essere 1/5 (un quinto) degli Stati membri dell’Unione (corrispondente al numero di cinque - 5).

Tenendo conto anche del fatto che si parla della bellezza di 1.000.000 (un milione) di «cittadini partecipanti», il carattere europeo dell’iniziativa sarebbe garantito anche qualora (per ipotesi) i cittadini appartenessero ad un unico Stato membro.

2. Numero minimo di firme per Stato membro

Lo 0,2% della popolazione complessiva di ciascuno Stato membro rappresenterebbe una soglia adeguata?

In analogia con le disposizioni dell’art. 71 della Costituzione Italiana, si potrebbe anche stabilire un «numero fisso» di cittadini per tutti gli Stati membri e, comunque, la percentuale dello 0,2% rappresenterebbe una soglia adeguata solo per gli Stati «popolosi».

In caso contrario, quali altre soluzioni garantirebbero che un’iniziativa popolare sia effettivamente rappresentativa di un interesse dell’Unione?

Dovendo fare riferimento alla percentuale della popolazione di ciascuno Stato, forse la percentuale più adeguata potrebbe essere quella dell’1% (uno per cento).

3. Età minima per sostenere un’iniziativa dei cittadini europei

L’età minima richiesta per sostenere un’iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere legata all’età minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro?

È inevitabile che l’«età minima» sia legata a quella per la partecipazione alle Elezioni Europee in ciascuno Stato Membro perché, altrimenti, si creerebbe una incomprensibile «disomogeneità» fra le due forme di «partecipazione».

~~In caso contrario, quali altre ipotesi sarebbero adeguate e perché?~~

4. Forma e formulazione di un’iniziativa dei cittadini europei

Sarebbe sufficiente e opportuno disporre che un’iniziativa enunci chiaramente l’oggetto e le finalità della proposta che esorta la Commissione ad agire?

L’art. 11, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione Europea stabilisce che *«i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati»*.

Ai cittadini dell’Unione, in realtà, viene riconosciuta soltanto la facoltà di formulare un «invito» alla Commissione Europea ... a presentare una proposta».

Pertanto, è forse sufficiente che l'iniziativa popolare dichiari chiaramente soltanto l'oggetto e le finalità della proposta che esorta la Commissione ad agire, mentre dovrà essere la Commissione a dover elaborare una «proposta» eventualmente sotto «forma di un progetto di strumento giuridico»

~~Quali altri requisiti bisognerebbe eventualmente definire circa la forma e la formulazione di un'iniziativa dei popolare?~~

5. Requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme

A livello dell'Unione, andrebbe fissata una serie comune di requisiti procedurali applicabili per la raccolta, verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati membri?

Si ritiene preferibile che i requisiti procedurali applicabili per la raccolta, verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati membri vengano disciplinati da un apposito «regolamento UE», pur facendo salve le peculiarità dei sistemi e delle procedure nazionali.

Anche se un eventuale apposito «regolamento UE» comportasse notevoli e/o gravosi «oneri amministrativi e regolamentari», tali oneri graverebbero non solo sugli Stati membri che hanno già predisposto le necessarie procedure, ma anche (e, forse, soprattutto) sugli Stati che non sono sufficientemente «attrezzati». C'è da dire, poi, che, in qualunque caso, l'adesione all'Unione europea ha sempre comportato - finora - qualche aggravio di diversa natura.

In quale misura gli Stati membri dovrebbero poter emanare disposizioni specifiche a livello nazionale?

Agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di derogare alla disciplina regolamentare dell'Unione Europea e/o di imporre requisiti nazionali aggiuntivi.

Occorrono procedure specifiche per garantire che i cittadini dell'Unione possano sostenere un'iniziativa popolare a prescindere dal paese di residenza?

Se si adottasse un apposito «regolamento UE» (non solo si garantirebbe il rispetto di procedure comuni nelle diverse nazioni dell'UE, ma) sarebbe agevolata la raccolta simultanea di firme nei diversi Stati membri e sarebbe - per di più - offerta la possibilità di firmare a prescindere dalla residenza.

I cittadini dovrebbero poter sostenere un'iniziativa popolare in linea? In caso affermativo, quali criteri di sicurezza e di autenticazione andrebbero previsti?

Sarebbe opportuno che i cittadini potessero sostenere un'iniziativa popolare «in linea»; in questo caso, sono proprio le moderne tecnologie a suggerire e/o a consentire tutte le rispettive «caratteristiche di sicurezza».

6. Termine per la raccolta di firme

Si dovrebbe fissare un termine per la raccolta delle firme?

Non si ritiene opportuno fissare un termine per la raccolta delle firme; infatti, se ci fosse un urgente e/o pressante interesse, dovrebbe essere cura dei promotori raccogliere adesioni nel più breve tempo possibile.

~~In caso affermativo, il termine di un anno risulterebbe adeguato?~~

7. Registrazione delle iniziative proposte

È da ritenersi necessario un sistema obbligatorio di registrazione delle iniziative proposte?
Si ritiene opportuno un sistema obbligatorio di registrazione delle iniziative proposte.

In caso affermativo, è accettabile che tale registrazione possa avvenire utilizzando un apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea?

In presenza di un urgente e/o pressante interesse, la previsione di un sistema obbligatorio di registrazione su un sito Internet della Commissione europea non determinerebbe affatto riluttanza ad intraprendere qualunque iniziativa popolare, ma, al contrario, costituirebbe un «incoraggiamento» alle iniziative stesse.

8. Requisiti che devono soddisfare gli organizzatori - Trasparenza e finanziamento

Quali condizioni specifiche andrebbero imposte agli organizzatori di un'iniziativa per garantire la trasparenza e un controllo democratico?

Per garantire trasparenza e controllo democratico, forse sarebbe sufficiente anche solo il menzionato «sistema obbligatorio di registrazione su un sito Internet della Commissione europea».

È auspicabile che gli organizzatori siano tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sul finanziamento ricevuti per un'iniziativa?

Gli organizzatori dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sui finanziamenti ricevuti per un'iniziativa in ossequio ai principi di trasparenza e di onestà nei confronti di tutti i cittadini (aderenti o non aderenti alla iniziativa)

9. Esame di un'iniziativa dei cittadini europei da parte della Commissione

Andrebbe previsto un termine per l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione?

Sarebbe certamente opportuno prevedere un termine per l'esame di un'iniziativa parte della Commissione, se è vero che lo scopo del diritto di iniziativa è quello di garantire il soddisfacimento di urgenti e/o pressanti interessi comuni.

10. Iniziative riguardanti il medesimo argomento

È opportuno introdurre norme volte a evitare che iniziative dei cittadini vengano rispettivamente presentate sul medesimo tema?

Soprattutto se è previsto un sistema obbligatorio di registrazione su un sito Internet della Commissione europea, non si ritiene opportuno introdurre norme che evitino diverse iniziative dei cittadini sul medesimo tema

~~In caso affermativo, il modo migliore per evitare questo rischio consisterebbe nell'introdurre meccanismi dissuasivi o termini tassativi?~~